

INFORMATIZZAZIONE LIBRO FONDIARIO

L.R. 14 AGOSTO 1999 N. 4
Capo I - Disposizioni generali -

Art. 4 Consultazione del Libro fondiario mediante collegamento a distanza con la banca dati delle iscrizioni

1. La Giunta regionale può concedere con provvedimento amministrativo l'accesso alle iscrizioni del libro maestro e agli elenchi sussidiari della banca dati delle iscrizioni stesse con un sistema di elaborazione dati informatico.
2. La Giunta regionale fissa con regolamento le regole tecniche necessarie per l'accesso di cui al comma 1 ed i limiti della consultazione. Le modalità per il rilascio in sede di terminale di copie autentiche da parte dei comuni, dei notai e degli altri pubblici uffici abilitati, così come l'ammontare dei diritti da riscuotere, saranno fissate con il regolamento.